

DECRETO N. 72/2024

Struttura/Area/Ufficio Proponente: Segreteria Generale
OGGETTO: Accordo di programma tra Autorità, IP Industria S.p.A. e Italiana Petroli S.p.A. Presa d'atto dell'Accordo integrativo del provvedimento ex art. 11 L 241/90 stipulato in data 22.12.2023 e adozione delle determinazioni in merito agli elementi essenziali della nuova concessione relativa al deposito costiero oli minerali, due terminali a mare ed oleodotti di collegamento nell'ambito del porto di Fiumicino

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico	Responsabile del procedimento: (nome e cognome)	Data e Firma del Responsabile del Procedimento	Il Dirigente: (nome e cognome)	Data e Firma del Dirigente:
	Dott. Paolo Risso			

Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.)	
CIG	CUP
Allega Modulo Gara	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime il VISTO di regolarità contabile sulla base del PARERE espresso del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale garantisce il rispetto del principio di integrità del bilancio di Previsione ed il suo effettivo equilibrio economico/finanziario, attestando la disponibilità concreta della provvista finanziaria del capitolo per la copertura del presente atto.				
Esercizio Finanziario:				
UPB:	Capitolo:			
Importo stanziato in competenza: €	Importo a residuo: €			
Importo già utilizzato: €	Importo già utilizzato: €			
Importo del Decreto €				
Impegno n.	del			
importo stanziato in competenza dopo l'approvazione del presente Decreto: €	Importo a residuo dopo l'approvazione del presente Decreto: €			
Visto del Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio addetto al controllo del budget Angela Andriani (o delegato) data (firma)				
Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim) Angela Andriani (o delegato) data (firma)				
Impegno Pluriennale	Anno 20 __ n.	€	Anno 20 __ n.	€
Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim) Angela Andriani (o delegato) data (firma)				
Proposta di decreto	Numero (Registro Area Finanziaria e Contabile)	n.	Data	___/___/___

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:	
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)
Firma _____	Data _____

IL PRESIDENTE
Dott. Prof. Pino Musolino



IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO, in particolare, il successivo D.lgs. n. 169 del 04 agosto 2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera f), della Legge del 07 agosto 2015, n. 124, con cui sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema Portuale” ed, in particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito anche AdSP o Autorità);
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15 dicembre 2020, con il quale il Dott. Prof. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro–settentrionale;
- VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 1 dell’11 febbraio 2021 con la quale il Dott. Paolo Riso è stato nominato Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro–settentrionale;
- VISTA la Legge 06.11.2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 26 del 31.01.2024 con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione in cui è presente la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
- VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il Regolamento sul procedimento amministrativo adottato con Delibera del Comitato di gestione n. 54 del 17.10.2019;
- VISTO il Regolamento per la determinazione dei canoni nei porti di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, come da ultimo modificato e integrato - previo parere favorevole del Comitato di gestione con Delibera n. 34 del 28.7.2023 - con Decreto del Presidente n. 221 dell’11.8.2023 ai fini del recepimento

del Decreto Interministeriale n. 202 in data 28.12.2022 “Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine”;

- VISTO il Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime nei porti di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta;
- VISTO l’atto formale rep. 3693/2010 in data 15.9.2010 con cui l’Autorità ha rinnovato ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. nav. per un periodo di 12 (dodici) anni dalla scadenza del precedente titolo concessorio (7.3.2010) e quindi fino al 6.3.2020 la concessione in capo a Raffineria di Roma S.p.A. (ora IP Industrial S.p.A.) inerente le aree appartenenti al demanio marittimo per il mantenimento e l’esercizio di un deposito costiero di oli minerali nonché di specchi acquei antistanti il porto di Fiumicino;
- CONSIDERATO che, in particolare, la concessione disciplina: a) due terminali marittimi (piattaforme “R1” ed “R2”) siti nella rada di Fiumicino, ad una distanza di circa km 6 dalla costa, ai quali ormeggiano le navi per il discarico ed il carico di prodotti petroliferi; b) una stazione di pompaggio (cd. “booster”) sita in Fiumicino dotata di un fronte parallelo alla riva del mare, tramite la quale vengono movimentati i prodotti petroliferi scaricati ai due terminali marittimi, prodotti che, tramite gli oleodotti, vengono inviati al deposito di Roma di proprietà della concessionaria; c) un fascio di oleodotti sottomarini (cd. “sea-lines”) che collegano le due piattaforme alla stazione di pompaggio;
- CONSIDERATO che, in applicazione e per effetto dell’articolo 199 D.L. 9.5.2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020, n. 77, così come ulteriormente modificato dall’articolo 5, comma 3 bis, D.L. 21.10.2021, n. 146, convertito dalla L. 17.12.2021, n. 215 nonché dei Decreti dell’Autorità n. 282 e 230 rispettivamente del 13.10.2020 e del 25.1.2022, giuste note prot. 2670 e 10410 rispettivamente del 28.2.2021 e del 7.9.2022, la durata della concessione per atto formale rep. 3693/2010 è stata estesa per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;
- VISTE le due omologhe note acquisite dall’Autorità al prot. n. 3232 e al prot. 3231 del 5.3.2020, con cui IP Industrial S.p.A., già Raffineria di Roma S.p.A., ha trasmesso il Modello D1 e il Modello D2 ai fini del rinnovo della citata concessione per atto formale rep. 3693/2010;
- CONSIDERATO che l’Autorità ha ritenuto opportuno promuovere un’intesa, sin dal dicembre 2021, per la definizione ed il superamento di tutti i contenziosi pendenti con Italiana Petroli S.p.A., già TotalErg S.p.A. (nel seguito, anche IP) e IP Industrial S.p.A., già Raffineria di Roma S.p.A. (nel seguito, anche IPI), nonché per la prevenzione di eventuali contenziosi futuri, quale condizione preliminare e necessaria al fine di garantire il ristabilimento dell’elemento fiduciario in capo alle citate società e, conseguentemente, poter addivenire all’avvio dell’istruttoria per l’eventuale rinnovo della concessione demaniale conforme agli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti nel porto di Fiumicino;



- CONSIDERATI i numerosi colloqui ed incontri intervenuti tra i rappresentanti dell’Autorità, IP e IPI realizzati per definire un testo di accordo condiviso;
- VISTE le comunicazioni con cui l’Autorità ha aggiornato il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ed il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sull’evolversi della trattativa in corso;
- VISTA la Delibera n. 31 del 6.6.2022 con cui il Comitato di gestione, all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto, ha preso atto dell’accordo procedimentale ai sensi dell’articolo 11 L. 241/1990 tra l’Autorità, IP e IPI (Accordo);
- VISTO l’Accordo sottoscritto tra le parti in data 7.6.2022;
- VISTI il Decreto del Presidente n. 210 del 13.6.2022, con cui è stata disposta altresì la pubblicazione dell’Accordo sull’albo pretorio on line e sulla sezione Amministrazione trasparente;
- VISTE le comunicazioni del Segretario Generale al Comitato di Gestione nelle sedute, tra le altre, del 7.3.2022 e 23.5.2022;
- CONSIDERATO che l’oggetto dell’Accordo, come disciplinato dall’articolo 2, riguarda tre procedimenti: sottoscrizione di un accordo transattivo per la definizione dei contenziosi pendenti tra le parti; avvio del procedimento da parte dell’Autorità ai fini dell’eventuale adeguamento tecnico funzionale del PRP ed impegno reciproco delle parti a svolgere di concerto la relativa attività di progettazione al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per avviare il relativo procedimento di approvazione; completamento dell’istruttoria per l’eventuale rilascio, ai sensi delle vigenti disposizioni, della nuova concessione demaniale;
- CONSIDERATO che le aree e gli specchi acquei oggetto della nuova concessione sono quelli individuati dall’articolo 5 dell’Accordo e, dunque, le aree appartenenti al demanio marittimo del porto di Fiumicino destinate al mantenimento e all’esercizio di un deposito costiero di olii minerali, ai sensi dell’art. 52 del Codice della navigazione, nonché due specchi acquei antistanti il porto canale di Fiumicino per il mantenimento di due terminali petroliferi e relativi oleodotti di collegamento al deposito, ivi compresi quelli interessati dalle manichette galleggianti;
- CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5 dell’Accordo l’importo del canone dovrà essere determinato sulla base della superficie come sopra individuata e delle opere e degli impianti ivi realizzati e della tariffa indicata dal Regolamento sulla determinazione dei canoni adottato dall’Autorità;
- CONSIDERATO che, all’esito delle ulteriori riunioni e della corrispondenza intercorsa, IPI in data 22.03.2023 ha prodotto una relazione certificata relativa ai risultati concernenti il tempo di occupazione delle manichette delle piattaforme R1 ed R2 e ha formulato, in esecuzione dell’Accordo, una proposta

relativa, tra l'altro, ai criteri di determinazione delle superfici e del canone della nuova concessione, nonché all'adeguamento tecnico funzionale;

- **CONSIDERATO** che, successivamente, le parti hanno svolto riunioni e si sono scambiate proposte e controproposte al fine di dare seguito all'Accordo e, da ultimo, l'Autorità, in persona del Presidente e legale rappresentante, all'esito dell'istruttoria posta in essere dagli uffici della Segreteria tecnico operativa, ha formulato una sua definitiva proposta con nota, prot. 17455, del 21.12.2023 che, giusta nota assunta prot. AdSP n. 0017509 del 22.12.2023, IP Industrial ed IP hanno sottoscritto per accettazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1326 c.c., con conseguente definizione di un Accordo integrativo del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, attuativo delle previsioni dell'Accordo di programma;
- **CONSIDERATO** che, con particolare riferimento al procedimento relativo alla determinazione delle superfici e del canone oggetto della futura concessione in capo a IPI, con la proposta dell'Autorità, accettata da IPI e IP, sono stati individuati, previa istruttoria dell'Ufficio Demanio dell'Autorità, gli elementi essenziali della concessione stessa da affidarsi in ossequio alla normativa vigente e ai regolamenti dell'Autorità, da ultimo modificati per dar conto anche dei mutamenti intervenuti per effetto del Decreto Interministeriale n. 202 del 28.12.2022, recante il "Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine" di cui all'articolo 18 della L. 28.1.1994, n. 84;
- **DATO ATTO** che, con riguardo alle determinazioni di cui all'articolo 2 dell'Accordo attuativo del 22.12.2023, sono state individuate nello specifico - quale criterio di calcolo del canone da applicare alla futura concessione in relazione alle superfici, oggetto del Modello D1 di cui alla citata nota acquisita dall'Autorità al prot. 3232 del 5.3.2020 e della relazione certificata prodotta da IPI in data 22.3.2023 relativa ai risultati concernenti il tempo di occupazione delle manichette delle piattaforme R1 ed R2, nonché conformemente al vigente Regolamento per la determinazione dei canoni adottato con Decreto del Presidente n. 221 dell'11.8.2023 - le aree (della superficie complessiva di mq. 418.107,72 senza considerare il compattamento della stazione di pompaggio) comprensive di aree scoperte e specchi acquei liberi ovvero aree e specchi acquei coperti da impianti, manufatti ed opere e pertinenze;
- **CONSIDERATO** che, sulla scorta dei sopra richiamati criteri, l'importo della nuova misura del canone con riferimento all'annualità 2024 (comprensiva dell'incremento Istat del 25,15%) è di euro 1.170.990,02 e che da tale importo è stato detratto il 10% considerata l'assenza di rete ferroviaria nel compendio demaniale in base alle previsioni della tariffa G1, lettera c), del citato Regolamento per la determinazione dei canoni e, dunque, la misura del canone è stabilita in euro 1.053.891,02;



- **CONSIDERATO** che la durata della nuova concessione di cui all'art. 2 dell'Accordo del 22.12.2023 è determinata tenendo conto degli investimenti da parte del concessionario per conseguire gli obiettivi specifici risultanti dal piano economico finanziario proposto;
- **CONSIDERATO** che, pertanto, ai sensi dell'articolo 2, rubricato "Nuova Concessione" dell'Accordo integrativo del provvedimento adottato nell'ambito dell'Accordo di programma:
 - la superficie del compendio oggetto di concessione è stata determinata in mq. 418.107,72;
 - il canone è stato determinato in euro 1.053.891,02 (aggiornato al 2023). La misura del canone è invariabile per tutta la durata della concessione, fatti salvi incrementi e decrementi ISTAT ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 D.L. 400/1993, convertito con L. 4.12.1993, n. 494 e fatte salve altresì le variazioni della concessione ai sensi dell'articolo 24 reg. cod. nav. nonché sopravvenute nuove norme e/o modifiche normative di fonti legislative di rango primario che dovessero intervenire successivamente al rilascio della nuova concessione;
 - in caso di movimentazione del prodotto inferiore a 3 milioni di tonnellate/anno a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili, l'Autorità si impegna - congiuntamente con il concessionario e nel rispetto delle garanzie partecipative e procedurali - ad avviare un procedimento amministrativo per la verifica dell'incidenza della sopravvenienza di tali circostanze, che siano estranee alla normale alea e all'ordinaria fluttuazione del mercato, sull'equilibrio della concessione, tenuto conto anche dell'incidenza degli investimenti e della durata;
 - parimenti, su istanza di IPI, l'Autorità avvierà un procedimento nel caso in cui venga superata la soglia di 3,5 milioni tonnellate/anno al fine di verificare l'effettivo avveramento della condizione ed addivenire ad una riduzione del canone, riduzione volta ad incentivare detta stabilizzazione/aumento dei traffici;
 - in riferimento alla disponibilità dell'Autorità ad una ulteriore riduzione del canone a seguito del compattamento della Stazione Booster in progetto da presentare a cura di IPI unitamente all'istanza di concessione, che salvo verifica degli elaborati progettuali allo stato ammonta a circa euro 30.000,00, IP e IPI convengono con l'ulteriore riduzione del canone in ragione della riduzione della superficie di mq. 418.107,72 per effetto del citato compattamento della stazione booster;
 - la durata della nuova concessione è fissata in venti anni, compatibilmente con le previsioni del PEF da allegare all'istanza e degli esiti dell'istruttoria;
- **CONSIDERATO**, con riferimento a quanto previsto dall'Accordo Integrativo del 22.12.2023 e in conformità al DPSS, che l'Autorità, all'art. 5, forniva il proprio assenso per l'adozione, in conformità al DPSS, dell'ATF al PRP impegnandosi a dare corso e seguito, per quanto di competenza, al relativo procedimento;



- **CONSIDERATO** che sia prima che successivamente alla scadenza dell'Accordo, nonché in esecuzione ed in coerenza con le finalità dello stesso, le parti hanno dunque proseguito e dato ulteriore corso alle sue previsioni, ragion per cui, anche in virtù degli atti e delle circostanze sopra sinteticamente richiamate, giusta nota dell'Autorità prot. n. 2265 del 16.2.2024 e accettazione di IP e IPI pervenuta con nota assunta al prot. n. 2427 del 21.2.2024, hanno convenuto una proroga del termine di efficacia dell'Accordo di un ulteriore anno (con scadenza al 7.6.2024);
- **VISTE** le Delibere n. 1 del 17.02.2024 e n. 10 del 2.04.2024 con le quali il Comitato di gestione ha disposto la proroga dell'Accordo di programma fino al giorno antecedente l'eventuale rinnovo ovvero il rilascio della nuova Concessione;
- **VISTO** l'articolo 6, comma 4, lettera e), L. 84/1994, a norma del quale, tra i compiti svolti dall'Autorità, è inclusa l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla citata L. 84/1994 e dal Codice della navigazione;
- **VISTO** l'articolo 8, comma 3, lettera m) L. 84/1994 a norma del quale il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- **VISTO** l'articolo 10, comma 4, lettere c) ed e), L. 84/1994, a norma dei quali il Segretario Generale cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato di gestione e cura l'attuazione delle direttive del Presidente e del Comitato di gestione;
- **RITENUTO**, in ragione di tutto quanto sopra esposto, di prendere atto dell'Accordo del 22.12.2023, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegato allo stesso;
- **TENUTO CONTO**, di quanto convenuto nel più volte menzionato Accordo del 22.12.2023, delle risultanze dell'istruttoria ad oggi espletata e delle valutazioni di competenza in ordine proficuo utilizzo delle aree demaniali;
- **RITENUTO**, pertanto, con riferimento a quanto previsto dall'Accordo del 22.12.2023, all'art. 5, e in conformità al DPSS, di fornire l'assenso per l'adozione, in conformità al DPSS, dell'ATF al PRP e di dare corso e seguito, per quanto di competenza, al relativo procedimento;
- **RITENUTO**, infine, con riferimento ai requisiti essenziali della nuova concessione, di determinare:
 - la superficie del compendio oggetto di concessione in mq. 418.107,72;
 - il canone in euro 1.053.891,02 (attualizzato al 2023). La misura del canone è invariabile per tutta la durata della concessione, fatti salvi incrementi e decrementi ISTAT ai sensi delle disposizioni di cui



all'articolo 4 D.L. 400/1993, convertito con L. 4.12.1993, n. 494 e fatte salve altresì le variazioni della concessione ai sensi dell'articolo 24 reg. cod. nav. nonché sopravvenute nuove norme e/o modifiche normative di fonti legislative di rango primario che dovessero intervenire successivamente al rilascio della nuova concessione. In caso di movimentazione del prodotto inferiore a 3 milioni di tonnellate/anno a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili, l'Autorità si impegna - congiuntamente con il concessionario e nel rispetto delle garanzie partecipative e procedurali - ad avviare un procedimento amministrativo per la verifica dell'incidenza della sopravvenienza di tali circostanze, che siano estranee alla normale alea e all'ordinaria fluttuazione del mercato, sull'equilibrio della concessione, tenuto conto anche dell'incidenza degli investimenti e della durata. Parimenti, su istanza del concessionario, l'Autorità avvierà un procedimento nel caso in cui venga superata la soglia di 3,5 milioni tonnellate/anno al fine di verificare l'effettivo avveramento della condizione ed addivenire ad una riduzione del canone, riduzione volta ad incentivare detta stabilizzazione/aumento dei traffici. A seguito del compattamento della Stazione Booster in progetto da presentare a cura di IPI unitamente all'istanza di concessione, che salvo verifica degli elaborati progettuali allo stato ammessa a circa euro 30.000,00, l'Autorità applicherà un'ulteriore riduzione del canone in ragione della riduzione, per effetto del citato compattamento, della superficie di mq. 418.107,72;

- la durata massima della nuova concessione in venti (20) anni, compatibilmente con le previsioni del PEF da allegare all'istanza e gli esiti dell'istruttoria;

- **DATO ATTO** altresì della necessità di pubblicare il presente provvedimento in quanto recante altresì requisiti essenziali della nuova concessione, nelle forme e secondo le modalità previste per le istanze di concessione ex art. 18 dall'art. 10 del Regolamento d'uso delle Aree demaniali marittime nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- **ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- **RITENUTO** che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di questa AdSP,

**PROPONE
AL PRESIDENTE**



- 1) di prendere atto dell'Accordo integrativo del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della L 241/90, raggiunta in data 22.12.2023, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, benché non materialmente allegata allo stesso;
- 2) nonché, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria ad oggi espletata e delle valutazioni di competenza in ordine al proficuo utilizzo delle aree demaniali,
 - di fornire, con riferimento a quanto previsto dall'Accordo del 22.12.2023, all'art. 5, e in conformità al DPSS, il proprio assenso per l'adozione, in conformità al DPSS, dell'ATF al PRP e di dare corso e seguito, per quanto di competenza, al relativo procedimento;
 - di determinare, con riferimento ai requisiti essenziali della nuova concessione:
 - la superficie del compendio oggetto di concessione in mq. 418.107,72;
 - il canone in euro 1.053.891,02 (attualizzato al 2023). La misura del canone è invariabile per tutta la durata della concessione, fatti salvi incrementi e decrementi ISTAT ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 D.L. 400/1993, convertito con L. 4.12.1993, n. 494 e fatte salve altresì le variazioni della concessione ai sensi dell'articolo 24 reg. cod. nav. nonché sopravvenute nuove norme e/o modifiche normative di fonti legislative di rango primario che dovessero intervenire successivamente al rilascio della nuova concessione. In caso di movimentazione del prodotto inferiore a 3 milioni di tonnellate/anno a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili, l'Autorità si impegna - congiuntamente con il concessionario e nel rispetto delle garanzie partecipative e procedurali - ad avviare un procedimento amministrativo per la verifica dell'incidenza della sopravvenienza di tali circostanze, che siano estranee alla normale alea e all'ordinaria fluttuazione del mercato, sull'equilibrio della concessione, tenuto conto anche dell'incidenza degli investimenti e della durata. Parimenti, su istanza del concessionario, l'Autorità avvierà un procedimento nel caso in cui venga superata la soglia di 3,5 milioni tonnellate/anno al fine di verificare l'effettivo avveramento della condizione ed addivenire ad una riduzione del canone, riduzione volta ad incentivare detta stabilizzazione/aumento dei traffici. A seguito del compattamento della Stazione Booster in progetto da presentare a cura di IPI unitamente all'istanza di concessione, che salvo verifica degli elaborati progettuali allo stato ammonta a circa euro 30.000,00, l'Autorità applicherà un'ulteriore riduzione del canone in ragione della riduzione, per effetto del citato compattamento, della superficie di mq. 418.107,72;
 - la durata massima della nuova concessione in venti (20) anni, compatibilmente con le previsioni del PEF da allegare all'istanza e gli esiti dell'istruttoria;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento, in quanto recante altresì requisiti essenziali della nuova concessione, nelle forme e secondo le modalità previste per le istanze di concessione ex art. 18 dall'art.



10 del vigente Regolamento d'uso delle Aree demaniali marittime nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Data ___/___/___

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo Riso)

IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO, in particolare, il successivo D.lgs. 162 del 04 agosto 2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera f), della Legge del 07 agosto 2015, n. 124, con cui sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema Portuale” ed, in particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito anche AdSP);
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573, del 15 dicembre 2020, con il quale il Dott. Prof. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro–settentrionale;
- VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 1 del 11 febbraio 2021 con la quale il Dott. Paolo Riso è stato nominato Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro–settentrionale;
- LETTA la proposta di decreto;
- PRESO ATTO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 Legge 28/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,



DECRETA

- 1) di prendere atto dell'Accordo integrativo del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della L 241/90, raggiunta in data 22.12.2023, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, benché non materialmente allegata allo stesso;
- 2) nonché, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria ad oggi espletata e delle valutazioni di competenza in ordine al proficuo utilizzo delle aree demaniali,
 - di fornire, con riferimento a quanto previsto dall'Accordo del 22.12.2023, all'art. 5, e in conformità al DPSS, il proprio assenso per l'adozione, in conformità al DPSS, dell'ATF al PRP e di dare corso e seguito, per quanto di competenza, al relativo procedimento;
 - di determinare, con riferimento ai requisiti essenziali della nuova concessione:
 - la superficie del compendio oggetto di concessione in mq. 418.107,72;
 - il canone in euro 1.053.891,02 (attualizzato al 2023). La misura del canone è invariabile per tutta la durata della concessione, fatti salvi incrementi e decrementi ISTAT ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 D.L. 400/1992, convertito con L. 4.12.1993, n. 494 e fatte salve altresì le variazioni della concessione ai sensi dell'articolo 24 reg. cod. nav. nonché sopravvenute nuove norme e/o modifiche normative di fonti legislative di rango primario che dovessero intervenire successivamente al rilascio della nuova concessione. In caso di movimentazione del prodotto inferiore a 3 milioni di tonnellate/anno a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili, l'Autorità si impegna - congiuntamente con il concessionario e nel rispetto delle garanzie partecipative e procedurali - ad avviare un procedimento amministrativo per la verifica dell'incidenza della sopravvenienza di tali circostanze, che siano estranee alla normale alea e all'ordinaria fluttuazione del mercato, sull'equilibrio della concessione, tenuto conto anche dell'incidenza degli investimenti e della durata. Parimenti, su istanza del concessionario, l'Autorità avvierà un procedimento nel caso in cui venga superata la soglia di 3,5 milioni tonnellate/anno al fine di verificare l'effettivo avveramento della condizione ed addivenire ad una riduzione del canone, riduzione volta ad incentivare detta stabilizzazione/aumento dei traffici. A seguito del compattamento della Stazione Booster in progetto da presentare a cura di IPI unitamente all'istanza di concessione, che salvo verifica degli elaborati progettuali allo stato ammonta a circa euro 30.000,00, l'Autorità applicherà un'ulteriore riduzione del canone in ragione della riduzione, per effetto del citato compattamento, della superficie di mq. 418.107,72;
 - la durata massima della nuova concessione in venti (20) anni, compatibilmente con le previsioni del PEF da allegare all'istanza e gli esiti dell'istruttoria;



3) di pubblicare il presente provvedimento, in quanto recante altresì requisiti essenziali della nuova concessione, nelle forme e secondo le modalità previste per le istanze di concessione ex art. 18 dall'art. 10 del vigente Regolamento d'uso delle Aree demaniali marittime nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Il presente decreto è composto da n. 12 (dodici) pagine e da n. 0 (zero) allegati.

IL PRESIDENTE

Dott. Prof. Pino Musolino

COPIA